



COSSA S.r.l.

SUSA (TO) - Via E.O. Pistoletto 11
Tel. 0122882252 - 012232431

VILLAR FOCCHIARDO (TO) Via Nazionale Moncenisio 41 (s.s.25)
Tel. 0119645125

AVIGLIANA (TO) - Via XXV Aprile 5
Tel. 01118956712

www.cossamarco.it

bigrentnoleggio@cossamarco.it

Partita I.V.A. e C.F. : 08770060013
Capitale Sociale 119.000,00 Euro I.V.
R.E.A. 999135 del 07-01-04 di Torino - N. REG. IMP. 08770060013 TRIB DI TORINO

SPETT.LE DITTA,	68179
COMUNE DI VILLAR DORA	
PIAZZA SAN ROCCO, 1	
10040 VILLAR DORA	TO
P.IVA 02938030018	
C. Fisc. 86002210010	
Indirizzo di consegna:	
COMUNE DI VILLAR DORA	
PIAZZA SAN ROCCO, 1	
10040 VILLAR DORA	TO

PREVENTIVO DI NOLEGGIO

Numero preventivo 1192	Data preventivo 19/05/25	Descrizione preventivo PREVENTIVO NOLEGGIO AVIGLIANA						Pagina 1	
Data decorrenza	Data scadenza	Data disdetta	Data decorrenza disdetta	Periodo fatturazione Unica		Tipo fatturazione Posticipata			
Pagamento canoni B.B. 30 GG. D.F. F.M.		Pagamento prestazioni B.B. 30 GG. D.F. F.M.		Banca di appoggio		ABI	CAB	C/C	
Nome e cognome di chi ritira		Telefono di chi ritira		Importo cauzione		Tipologia pagamento cauzione			
Porto		Trasporto a mezzo		Vettore					
SERVIZIO/ SPESA	DESCRIZIONE			DATA INIZIO	DATA FINE	Q.TA'	DURATA NOLO	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
NOLEGGIO	NOLEGGIO			28/05/25	24/06/25	1	24 GG	29,16	699,91
N060120	MOTOPOMPA ACQUE SPORCHE CLASSE ASSICURATIVA D Consegnati CE e manuale di uso e manutenzione								
ASS	ASSICURAZIONE					28		2,92	81,65
CASP	CONTRIBUTO AMBIENTALE					1		7,90	7,90
Validità Preventivo: 15 giorni									

Istruito il Sig.....in riferimento ai dispositivi DLGS 81/08 sul corretto uso delle attrezzature di lavoro e sulle attestazioni necessarie al personale utilizzatore previste per legge. Lo stesso sarà responsabile di informare eventuali altri operatori utilizzatori.
Per il corretto uso delle attrezzature attenersi a quanto riportato nel manuale. L'utilizzatore è responsabile della manutenzione ordinaria dell'apparecchiatura noleggiata.

Totale Imponibile	789,46
IVA	173,68
Totale IVA compresa	963,14

COSSA s.r.l.
Condizioni Generali di Locazione attrezzature

1. OGGETTO DEL CONTRATTO:
 - 1.1. Con il presente Contratto COSSA si obbliga a far godere al Conduttore, che accetta, l'utilità dei macchinari e delle attrezzature descritti nella prima facciata per il tempo determinato ivi previsto e nei limiti ed alle condizioni indicate nelle presenti Condizioni Generali di Locazione.
 - 1.2. Il Conduttore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara e riconosce che i macchinari e le attrezzature ricevute sono stati da lui scelti in seguito ad una valutazione delle proprie esigenze e sono stati dallo stesso esaminati e ritenuti adatti all'uso per cui sono stati presi in locazione.
 - 1.3. In ipotesi di conclusione del Contratto a distanza, tramite scambio di offerta ed accettazione, il rapporto fra le Parti sarà regolato dalle presenti Condizioni Generali di Locazione, cui COSSA si atterra.
2. MACCHINARI ED ATTREZZATURA
 - 2.1. I macchinari e le attrezzature oggetto del presente Contratto di Locazione, con gli eventuali accessori, sono descritti nella prima facciata. Sono esclusi dalla locazione materiali ed accessori ivi non espressamente previsti.
 - 2.2. È fatto espresso divieto al Conduttore di eliminare o modificare, in tutto o in parte, eventuali targhe dei beni, numeri di telaio, codici identificativi, scritte ed adesivi presenti sugli stessi.
 - 2.3. COSSA espressamente dichiara, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), che i macchinari e l'attrezzatura concessi in Locazione sono conformi a quanto prescritto dalla normativa tecnica specifica in materia di sicurezza.
3. CONSEGNA
 - 3.1. Ogni bene è consegnato al Conduttore in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, funzionante, pulito, ingrassato, nonché accompagnato dalla documentazione e dalle certificazioni necessarie al suo utilizzo e dal libretto di uso e manutenzione.
 - 3.2. All'inizio della Locazione si procederà alla compilazione di un verbale, sottoscritto da entrambe le Parti, contenente l'indicazione specifica di eventuali vizi, danni o malfunzionamenti preesistenti del macchinario. Con la sottoscrizione del verbale di consegna, il Conduttore esplicitamente dichiara di aver esaminato il macchinario e di accettarlo nello stato di fatto indicato nel medesimo verbale. Ove alcun verbale venga compilato, il Conduttore riconosce che i macchinari oggetto di Locazione sono perfettamente funzionanti e privi di vizi o danni.
 - 3.3. Al termine della Locazione, il Conduttore è tenuto a restituire i macchinari e le attrezzature nel medesimo buono stato in cui li ha ricevuti, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo, puliti, ingrassati, con chiavi e documenti tecnici e muniti della quantità di carburante di cui erano dotati al momento della consegna.

Per ogni rifornimento di carburante effettuato, il Conduttore è tenuto a stampare e conservare la ricevuta, che dovrà essere consegnata a COSSA a semplice richiesta, pena l'obbligo per il Conduttore di risarcire eventuali danni imputabili all'esercente la stazione di rifornimento.
 - 3.4. Le operazioni di riconsegna saranno registrate all'interno del verbale di riconsegna compilato dalle Parti ed il contenuto dello stesso, sottoscritto per accettazione, farà fede circa lo stato dei beni locati al momento della restituzione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.5. Anche nel caso in cui non venga compilato alcun verbale di riconsegna, COSSA si riserva di provvedere alla verifica successiva del bene, come meglio specificato al punto seguente.
 - 3.5. Le Parti espressamente riconoscono che macchinari ed attrezzature verranno ritirati con riserva di verifica più approfondita, che COSSA dovrà effettuare entro i dieci giorni successivi alla riconsegna. Ove, da tale ulteriore verifica, emergano danni imputabili al Conduttore, il medesimo - previa verifica in contraddittorio, a sua semplice richiesta - sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni.
4. DURATA DEL CONTRATTO
 - 4.1. La durata del Contratto di Locazione è indicata nella prima facciata. L'eventuale riconsegna anticipata dei beni da parte del Conduttore non lo libera dall'obbligo di corrispondere l'intero canone di Locazione relativo a tutto il periodo indicato nel Contratto.
 - 4.2. In caso di riconsegna successiva rispetto a quanto indicato nel Contratto, il Conduttore sarà obbligato al pagamento di una penale pari al doppio del canone di Locazione, dalla scadenza prevista in Contratto sino al giorno in cui il macchinario e l'attrezzatura locati vengono restituiti al deposito di COSSA, ovvero messi a sua disposizione nel luogo da questi indicato. Il pagamento della penale non esclude il diritto di COSSA di ottenere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
 - 4.3. È facoltà del Conduttore richiedere, a mezzo fax o e-mail inviati almeno 2 giorni prima della scadenza del Contratto, il rinnovo dello stesso per un nuovo periodo. In caso di accettazione per iscritto da parte di COSSA, il Contratto risulterà prorogato alle medesime condizioni per il periodo concordato. In caso di mancata richiesta presentata nei termini indicati, o di mancata accettazione scritta, il Contratto si intenderà terminato alla scadenza indicata.
5. LIMITI DI UTILIZZO
 - 5.1. Il macchinario e l'attrezzatura locati potranno essere utilizzati esclusivamente dal Conduttore o dal suo personale dipendente dotato di adeguata formazione indicato ai sensi del successivo art. 7.
 - 5.2. Il Conduttore si impegna a:
 - prendere i beni in custodia e conservarli con la massima diligenza ed attenzione;
 - usare i beni locati e curarne la manutenzione con la massima diligenza, anche ai sensi del successivo art. 9;
 - seguire scrupolosamente le istruzioni contenute all'interno della documentazione consegnata da COSSA, che il Conduttore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di avere ricevuto;
 - non usare i beni locati per scopi diversi da quelli convenuti e comunque per scopi diversi rispetto a quelli per i quali sono stati progettati;
 - non apportare ai beni locati alcuna modifica, né applicare alcun ulteriore accessorio rispetto a quanto consegnato da COSSA;
 - rispettare le leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed adottare tutti gli adempimenti previsti come obbligatori.
 - 5.3. Salvo diversa pattuizione espressa, è fatto divieto al Conduttore di concedere il macchinario in uso o sub-Locazione a terzi.
 - 5.4. Il macchinario e l'attrezzatura locati potranno essere utilizzati per un limite massimo di 8 ore al giorno e/o 40 ore alla settimana e/o 175 ore al mese. Il Conduttore riconosce che, in caso di utilizzo dei beni noleggiati in orari diversi da quelli normali di lavoro - nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nelle 8 ore lavorative -, non potrà disporre dell'assistenza di COSSA in caso di guasti o rotture.
 - 5.5. Ogni uso eccedente il limite quantitativo di cui al precedente punto 5.4., misurato attraverso qualunque tipo di dispositivo installato sul bene noleggiato o, comunque, di verifica effettuata sul macchinario e le attrezzature, comporterà un corrispettivo aggiuntivo a carico del Conduttore proporzionale al maggiore utilizzo effettuato.
6. DIRITTO DI ACCESSO
 - 6.1. Il Conduttore con la firma del Contratto autorizza COSSA ed i suoi preposti ad accedere ai luoghi dove si trovano i macchinari e le attrezzature durante il periodo di Locazione, in seguito a semplice richiesta al responsabile del cantiere, per ragioni di verifica e manutenzione.
7. DOCUMENTAZIONE E SICUREZZA
 - 7.1. Ai sensi dell'art. 72, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), prima dell'inizio della Locazione il Conduttore dovrà consegnare - affinché COSSA la possa conservare agli atti per tutta la durata della Locazione - una dichiarazione nel quale il medesimo, sotto la propria responsabilità, indica i dati del personale incaricato dell'uso dell'attrezzatura ed attesta che il medesimo è stato formato conformemente alle disposizioni del Testo Unico Sicurezza nonché, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo Testo Unico, che è in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
 - 7.2. In assenza di tale documentazione, i beni locati non potranno essere consegnati, ma il Conduttore sarà comunque tenuto a corrispondere il canone pattuito per la durata del Contratto.
8. TRASPORTO DEI MACCHINARI
 - 8.1. Eventuali costi di trasporto maturati per consegnare i macchinari e le attrezzature locati in luogo diverso dai magazzini di COSSA e per la successiva riconsegna saranno interamente a carico del Conduttore, salvo diversa pattuizione contenuta all'interno del presente Contratto.
 - 8.2. La responsabilità per il caso di danneggiamento dei beni locati o di terzi durante il trasporto è a carico della parte contrattualmente tenuta a provvedervi, ovvero, in caso di mancata previsione, a carico del Conduttore e ciò anche nel caso in cui il trasporto avvenga avvalendosi del servizio di terzi soggetti.
9. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
 - 9.1. Il Conduttore provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei beni durante il periodo di Locazione.
 - 9.2. Il Conduttore, pertanto, a titolo di esempio, si obbliga ad effettuare a suo carico con la diligenza ordinaria, le seguenti operazioni di manutenzione:
 - pulizia quotidiana e controllo filtri;
 - lubrificazione e/o ingrassaggio, ove previste nel libretto d'uso e manutenzione;
 - lavaggio completo a periodi prestabiliti;
 - verifiche prima dell'utilizzo giornaliero ed alla fine della giornata di lavoro, secondo le indicazioni del fabbricante;
 - verifica quotidiana e rabbocco del livello d'olio motore e del livello d'acqua (antigelo se necessario nei sistemi di raffreddamento), oltre al pieno di carburante;
 - verifica settimanale della pressione e dello stato generale degli pneumatici;
 - verifiche settimanali del livello d'acqua delle batterie ed eventuale rabbocco.
 - 9.3. A parte la manutenzione ordinaria prevista a carico dell'utilizzatore del bene, è fatto divieto al Conduttore di intervenire sui beni concessi in Locazione, per eseguire qualsiasi tipo di riparazione, con personale non qualificato o non autorizzato da COSSA, pena la risoluzione del Contratto e l'addebito degli eventuali danni causati ai beni medesimi.
 - 9.4. COSSA, per contro, effettuerà a sua cura e spese la manutenzione straordinaria di macchinari ed attrezzature, ovvero, addebitando le relative spese al Conduttore, la manutenzione ordinaria obbligatoria che il medesimo non abbia effettuato.
 - 9.5. Durante il periodo di Locazione, eventuali guasti a macchinari ed attrezzature saranno riparati a cura di COSSA; resta, tuttavia, inteso che, in caso di guasti imputabili al Conduttore, il costo di riparazione sarà addebitato a quest'ultimo. Per facilitare le operazioni di riparazione, il Conduttore si impegna a mettere i beni locati immediatamente a disposizione dei tecnici inviati da COSSA.
 - 9.6. In relazione all'attività di cui ai punti precedenti, il Conduttore si impegna ad accettare fin d'ora le richieste di immobilizzazione del macchinario o di indisponibilità delle attrezzature durante il normale orario di lavoro, previo congruo preavviso da parte di COSSA e con rinuncia a qualsivoglia indennizzo e/o rivalsa per l'eventuale fermo.
 - 9.7. Nel caso in cui un guasto rendesse inservibili i macchinari e le attrezzature, il Conduttore si impegna ad avvisare COSSA senza indugio, adottando nel contempo le misure d'emergenza necessarie od opportune per evitare che si produca un danno maggiore.
 - 9.8. Il Conduttore, in ogni caso, rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa e/o richiesta, anche risarcitoria, nei confronti di COSSA per eventuali danni derivanti dal mancato e/o inesatto e/o cattivo funzionamento dei macchinari.
10. RESPONSABILITÀ
 - 10.1. **Il Conduttore è responsabile della custodia e cura dei beni noleggiati, che dovrà collocare in luogo sicuro (chiuso e/o vigilato) all'interno del cantiere o in area di sua proprietà o uso esclusivo, attivando gli eventuali antifurti presenti sul bene ed assumendo tutte le precauzioni e gli accorgimenti onde evitare furti, danneggiamenti, atti vandalici, dal momento in cui ne prende effettivo possesso fino al momento della sua restituzione, anche diverso dalla data di cessazione del Contratto di Locazione.**

Ove non adotti le citate precauzioni, i beni non saranno coperti contro il rischio di furto, incendio ed atti vandalici ed il Conduttore sarà tenuto a risarcire a COSSA l'intero ammontare dei danni subiti a tale titolo, a prescindere da quanto indicato al successivo art. 11.
 - 10.2. Il Conduttore è responsabile per la perdita e/o il danneggiamento dei documenti di legge di corredo al bene locato e si assume l'onere per eventuali sanzioni irrogate dagli enti preposti alle verifiche, nel caso in cui la documentazione risultasse danneggiata, incompleta, manomessa e/o non presente sul mezzo all'atto della verifica.
 - 10.3. In caso di mancata riconsegna dei documenti di corredo al bene locato, della targa e/o di altri elementi essenziali, il Conduttore è tenuto a corrispondere a titolo di penale una somma pari alla tariffa di Locazione giornaliera per ogni giorno necessario fino all'effettiva duplicazione degli stessi, oltre al risarcimento delle relative spese e di eventuali danni ulteriori.
 - 10.4. **Nel caso di mancata consegna delle chiavi originali del mezzo, o delle chiavi dell'antifurto (ove presenti), ovvero se non fosse possibile la duplicazione degli elementi essenziali mancanti, il Conduttore sarà tenuto a corrispondere il prezzo a nuovo del bene locato.**
11. ASSICURAZIONE
 - 11.1. I beni locati sono coperti da polizza assicurativa RCA ed RCT.
 - 11.2. Il Conduttore è edotto del fatto che resta a suo carico l'eventuale differenza tra l'ammontare del danno ed il minor risarcimento liquidato in applicazione di scoperti e/o franchigie e/o del limite di massimale, pari ad euro 7.800.000,00 per sinistro.
 - 11.3. Per i beni circolanti su strada, il Conduttore sarà tenuto a risarcire tutti i danni provocati al bene e/o a terzi a seguito di violazione del codice della strada (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guida in stato di ebbrezza e/o sotto effetto di sostanze stupefacenti).
 - 11.4. Qualsiasi danno arrecato ai beni locati non coperto dalle citate garanzie assicurative - quali, a mero titolo di esempio, furto e rapina, incendio, atti vandalici, cristalli, etc. - resterà a totale carico del Conduttore, che dovrà integralmente risarcire COSSA.

11.5. Tuttavia, corrispondendo a COSSA l'importo indicato in pagina uno e riferito al bene, il Conduttore potrà ridurre la propria responsabilità secondo quanto indicato nello specchietto che segue:

	CLASSE ASSICURATIVA	CONDIZIONI POLIZZA
ASSISTENZA IN CANTIERE	A,B,C	COMPRESA
kasco circolazione per targati	C	Franchigia 500€
kasco mezzi non targati. Limitata all'utilizzo nel cantiere.	A	Franchigia 2.500€
	B	Franchigia 1.000€
	D	Franchigia 250€
Furto, Incendio	A	Franchigia 2.500€
	B	Franchigia 1.000€
	C	Franchigia 250€
	D	100% del valore del bene
Atti vandalici	A	scoperto 10% minimo 2.500€
	B	scoperto 10% minimo 1.000€
	C	scoperto 10% minimo 250€
	D	100% del valore del bene
Rottura Vetri	C	Franchigia 250€
RC	C	150€ comprensivi di iva per gestione pratica
Assistenza stradale	Mezzi targati	Traino fino all'officina convenzionata più vicina (mezzo sostitutivo non compreso)

- 11.6. Il Conduttore, tuttavia, riconosce che sono esclusi dalle garanzie assicurative, e ne provocano l'immediato decadimento, tutti i danni - che dovranno essere risarciti a COSSA, a prescindere dal pagamento dell'importo di cui al precedente punto 11.5. - causati da dolo, colpa grave, utilizzo del bene locato non conforme al manuale d'uso e manutenzione, spegnimento e/o disinserimento dei sistemi di sicurezza, mancata esecuzione della manutenzione ordinaria, danni causati da sabotaggio, occupazione di cantiere, scioperi, sommosse, tumulti popolari o eventi simili, danni causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofe o anomalo, urto contro animali, caduta di aeromobili e loro parti.
- 11.7. Sono, inoltre, esclusi da qualsiasi garanzia ed a carico del Conduttore forature, spurgo impianto gasolio, attrezzature e materiali di consumo, residui di sabbiature, danni causati da versamenti esterni di olio o liquidi corrosivi.
- 11.8. Per qualsiasi incidente occorso nel periodo di Locazione, il Conduttore è tenuto a richiedere assistenza ai numeri indicati all'interno del bene locato; in difetto, il Conduttore sarà responsabile dei danni conseguenti al mancato intervento del servizio di assistenza.
 Il Conduttore, inoltre, in caso di incidente è tenuto ad avvisare COSSA tempestivamente e, in ogni caso, entro 24 ore dall'evento, per iscritto, a pena di propria responsabilità per l'eventuale danno subito da COSSA a seguito dell'omessa o ritardata comunicazione.
12. CORRISPETTIVO
- 12.1. Il Conduttore si impegna a pagare il corrispettivo della Locazione di macchinari ed attrezzature dovuto a COSSA esattamente nei termini e con le modalità indicate all'interno del Contratto, che le Parti riconoscono essenziali.
- 12.2. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il Conduttore sarà obbligato al pagamento degli interessi ex D.Lgs. 231/2002, oltre all'eventuale maggior danno.
13. DEPOSITO CAUZIONALE
- 13.1. A garanzia delle obbligazioni contenute nel presente Contratto di Locazione il Conduttore si obbliga a versare a COSSA una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale proporzionale al valore del macchinario e delle attrezzature locate. Tale somma infruttifera sarà restituita al Conduttore dopo la regolare restituzione dei beni locati, la positiva verifica della loro integrità ai sensi del precedente punto 3.5. e, comunque, solo una volta verificato l'integrale adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
- 13.2. L'importo della somma consegnata a titolo di deposito cauzionale e la modalità di consegna sono indicate nella prima facciata del Contratto.
14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- 14.1. L'anticipata risoluzione del presente Contratto potrà essere invocata di diritto da COSSA nel caso in cui il Conduttore si rendesse inadempiente ad uno degli obblighi previsti ai punti 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.7, 10.1, 11.8, e 13.1 del Contratto, essendo ognuno di essi considerato essenziale.
 COSSA, inoltre, potrà risolvere il presente Contratto ove il Conduttore divenisse insolvente o fosse sottoposto a procedura esecutiva o a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.

- 14.2. La risoluzione opererà automaticamente al momento in cui il Conduttore riceverà la dichiarazione unilaterale di COSSA di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec.
- 14.3. Una volta risolto il Contratto, il Conduttore dovrà, entro le successive 24 ore, restituire a COSSA il bene locato ovvero consentire a COSSA il recupero del medesimo.
- 14.4. Nonostante la risoluzione del Contratto, il Conduttore sarà, in ogni caso, tenuto al pagamento del canone di Locazione pattuito, anche a titolo di penale, oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente causato.
- 14.5. Inoltre, nell'ipotesi in cui il bene non rientri nella disponibilità di COSSA entro il termine contrattualmente stabilito, il Conduttore sarà tenuto al pagamento della penale già prevista al precedente punto 4.2., fatto sempre salvo il risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito da COSSA.
15. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
- 15.1. Ai sensi dell'art. 1461 c.c., in caso di mancato pagamento del corrispettivo nei termini contrattualmente previsti, ovvero ove le condizioni patrimoniali del Conduttore divenissero tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del canone di Locazione, COSSA si riserva espressamente la facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto, di bloccare - anche da remoto - il funzionamento dei beni locati e di inviare un proprio incaricato sul luogo di utilizzo dei medesimi, per la loro asportazione. Il Conduttore espressamente concede a COSSA, in via preventiva, l'autorizzazione ad operare come sopra indicato.
16. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE
- 16.1. Il Conduttore non potrà sollevare alcuna eccezione a COSSA in ordine all'esecuzione del Contratto, se non dopo aver integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni.
17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- 17.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 17.2. Per qualunque controversia relativa all'esecuzione, applicazione o interpretazione del presente Contratto, le Parti concordano la competenza esclusiva del Foro di Torino.
18. TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
- 18.1. Tutti i dati personali risultanti nel presente Contratto, relativi tanto alle Parti, quanto al personale delle Parti e a terzi coinvolti a qualsiasi titolo, devono essere trattati conformemente al Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - G.D.P.R.) ed al D. Lgs. n. 196/2003 e sue modifiche successive.
- 18.2. Ai fini del citato G.D.P.R., COSSA informa il Conduttore che il trattamento dei dati è necessario per l'esercizio dei diritti derivanti dal presente rapporto contrattuale e l'assolvimento degli obblighi normativi, contabili e/o fiscali collegati.
- 18.3. I dati personali saranno trattati, manualmente e con strumenti automatizzati, fino al termine della prescrizione legale dei diritti collegati al rapporto contrattuale, mentre per quanto riguarda i dati contenuti nelle scritture contabili, fino al termine di conservazione previsto dalla legge.
- 18.4. Il Conduttore dichiara di essere a conoscenza e di essere stato informato con riguardo ad ogni elemento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, compresi i "diritti dell'interessato". L'informativa completa è a sua disposizione al sito web: <https://www.cossamarco.it/privacy-policy/>
- 18.5. In ragione di questo bilanciamento e dalla valutazione che sussiste un impatto limitato sul trattamento dei dati personali, COSSA ritiene di poter fare affidamento sul proprio legittimo interesse quale presupposto di liceità del trattamento; con la firma del presente Contratto il Conduttore prende atto di quanto precede.
- 18.6. I diritti dell'interessato, riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679, possono essere esercitati tramite l'invio della richiesta all'indirizzo di posta elettronica: info@cossamarco.it.
- 18.7. Inoltre, il Conduttore si dichiara informato del fatto che COSSA è soggetto associato ad Assodimi e riconosce espressamente il diritto del medesimo di comunicare ad Assodimi, anche all'interno del relativo Forum, e/o ad eventuali altre 'banche dati', la ricorrenza di insoluti del Conduttore per il mancato pagamento entro il termine convenuto di quanto dovuto in ragione del Contratto di Locazione. Il Conduttore autorizza espressamente, sin d'ora, COSSA ad effettuare la predetta comunicazione, con espressa indicazione della ragione sociale del Conduttore stesso e con espressa rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o richiesta nei confronti di COSSA per la predetta comunicazione.

Luogo e data _____

Il Conduttore _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., il Conduttore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: 1. Oggetto del Contratto; 3. Consegna; 4. Durata del Contratto; 7. Documentazione e sicurezza; 8. Trasporto dei macchinari; 9. Manutenzione e Riparazioni; 10. Responsabilità; 11. Assicurazione; 14. Clausola risolutiva espressa, 15. Eccezione di inadempimento, 16. Clausola solve et repete; 17. Legge applicabile e Foro competente.

Luogo e data _____

Il Conduttore _____

Big***RENT*** **NOLEGGIO**

SOCCORSO STRADALE

PER PARLARE CON IL SOCCORSO STRADALE ACI:

DALL'ITALIA 803.116
(ATTIVO H24)

DALL'ESTERO +39.02.66.165.116
(ATTIVO H24)